

MODIFICHE STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' E SITI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 12 SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il servizio di Tesoreria dell'Associazione è affidato dal Consiglio Direttivo ad un istituto bancario. 2. Il servizio di Tesoreria può essere svolto anche mediante gestione di cassa. Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. 2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da n. 12 soggetti designati dai Soci nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. a). 3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. I soggetti designati da ciascun Socio cessano comunque dalla carica di componente del Consiglio Direttivo alla cessazione per qualunque causa del mandato degli organi elettivi del Socio designante. 4. La carica di Consigliere direttivo non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. 5. I componenti del Consiglio Direttivo eletti in sostituzione di altri scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione. 6. Fra i membri del Consiglio Direttivo sono eletti 3 (tre) Vice-Presidenti dell'Associazione, di cui uno Vicario, che esercita le funzioni e i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti del Consiglio stesso. 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede	Art. 12 GESTIONE DI CASSA 1. L'Associazione si affida per la gestione di cassa ad un istituto bancario che viene individuato dal Consiglio Direttivo a seguito di confronto tra almeno tre Istituti bancari. Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. 2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da n. 12 soggetti designati dai Soci nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. a). Per ogni Consigliere nominato, l'Assemblea nomina un Supplente indicato, che potrà essere delegato qualora il Consigliere non sia in grado di partecipare alla seduta. 3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. I soggetti designati da ciascun Socio cessano comunque dalla carica di componente del Consiglio Direttivo alla cessazione per qualunque causa del mandato degli organi elettivi del Socio designante. 4. La carica di Consigliere direttivo e del Supplente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. 5. I componenti del Consiglio Direttivo e i Supplenti eletti in sostituzione di altri scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione. 6. Fra i membri del Consiglio Direttivo sono eletti 3 (tre) Vice-Presidenti dell'Associazione, di cui uno Vicario, che esercita le funzioni e i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo anche quando ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti del Consiglio stesso. Il Presidente può disporre che il Consiglio Direttivo si svolga anche in via telematica. 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la

dell'Associazione o dove decide il Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con tre giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

10. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio, qualora ciò sia ritenuto necessario o opportuno in relazione alle questioni da affrontare.

11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti (coloro che dichiarano di astenersi non vengono computati nel numero dei votanti); in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

12. Il verbale delle riunioni deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Copia del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio entro 20 giorni dalla riunione.

Art. 21

SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea.

2. Il Segretario dura in carica 4 anni e continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

3. La qualità di legale rappresentante o di delegato di uno dei Soci dell'Associazione non è condizione di eleggibilità alla carica di Segretario dell'Associazione.

4. Il Segretario dell'Associazione svolge tutte le attività di carattere gestionale ed esecutivo che sono necessarie per il funzionamento dell'Associazione e che non sono riservate ad altri organi dal presente Statuto.

sede dell'Associazione o dove decide il Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con tre giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

10. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio, qualora ciò sia ritenuto necessario o opportuno in relazione alle questioni da affrontare.

11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti (coloro che dichiarano di astenersi non vengono computati nel numero dei votanti); in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

12. Il verbale delle riunioni deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario dell'Associazione e dai Consiglieri o dai Supplenti. Copia del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio entro 20 giorni dalla riunione.

13. Il Consigliere o il Supplente che per n. 3 volte consecutive non partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo decade dalla propria carica. L'Assemblea provvederà alla sua sostituzione.

Art. 21

SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea.

2. Il Segretario dura in carica 4 anni e continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

3. La qualità di legale rappresentante o di delegato di uno dei Soci dell'Associazione non è condizione di eleggibilità alla carica di Segretario dell'Associazione.

4. Il Segretario dell'Associazione svolge tutte le attività di carattere gestionale ed esecutivo che sono necessarie per il funzionamento dell'Associazione e che non sono riservate ad altri organi dal presente Statuto.

5. In particolare, il Segretario a) stipula i contratti; b) emette e firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso; gli ordinativi di pagamento e i buoni d'ordine per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi; c) gestisce il servizio di tesoreria, ove questo non sia affidato a un Tesoriere; d) redige e tiene la raccolta dei verbali degli organi deliberanti e del Collegio dei revisori dei conti; e) invia le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e predispone i relativi ordini del giorno; f) tiene l'inventario dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione; g) dirige il personale del Segretariato e adotta i provvedimenti ad esso relativi, che non siano riservati alla competenza di altri organi. Art. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Art. 28 MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 1. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. 2. Ai fini dell'approvazione delle modifiche allo statuto, per la validità della seduta dell'Assemblea è richiesta la presenza (in prima o seconda convocazione) di almeno la metà più uno dei Soci.	5. In particolare, il Segretario a) stipula i contratti; b) emette e firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso; gli ordinativi di pagamento e i buoni d'ordine per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi; c) gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione; d) redige e tiene la raccolta dei verbali degli organi deliberanti e del Collegio dei revisori dei conti; e) invia le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e predispone i relativi ordini del giorno; f) tiene l'inventario dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione; g) dirige il personale del Segretariato e adotta i provvedimenti ad esso relativi, che non siano riservati alla competenza di altri organi. Art. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti. Art. 28 MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche allo statuto, per la validità della seduta dell'Assemblea è richiesta la presenza (in prima o seconda convocazione) di almeno la metà più uno dei Soci. 2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
---	--

COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gabriella BIANCIARDI